





<p>Comune di Futani</p> 	<p>COMUNE DI FUTANI Provincia di Salerno</p>  <p>Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano</p>	<p>Provincia di Salerno</p> 	<p>Regione Campania</p> 
---	--	---	---

**ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 13 Reg. Delib.**

**OGGETTO:** PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **LUGLIO** alle ore **19,00** nella sede Municipale di Futani, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

		<b>P.</b>	<b>A.</b>
1	FATIGATI VINCENZO	Presidente	X
2	TRIVELLI POMPEO	Consigliere	X
3	FERRARO PAOLO	Consigliere	X
4	CAPUTO ANIELLO	Consigliere	X
5	CORTESE EDOARDO	Consigliere	X
6	CORTESE VITTORIA	Consigliere	X
7	RUOCCO GENNARO	Consigliere	X
8	RIZZO ERSILIO	Consigliere	X
9	LEONARDIS FRANCESCO	Consigliere	X
10	TROCCOLI RAFFAELE	Consigliere	X
11	CUDA ANNA	Consigliere	X
12	RIZZO ROSANNA	Consigliere	X
13	FLURI ANTONIO	Consigliere	X
	TOTALE	10	5

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Pasquale Lepre.  
 Constatato essere legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE, arch. Fatigati Vincenzo, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita in Consiglio a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato.  
 Avviso di convocazione del 20.07.2012, protocollo n° 2545.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale.

**TENUTO CONTO** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015.

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.*

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".*

**VISTO** che con apposito Decreto Ministeriale in data 20/06/2012 è stato differito al 31 agosto 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali.

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**RITENUTO** necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l'applicazione dell'imposta nel Comune di Futani, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Dlgs 446/97, così come previsto dall'art. 14 comma 6 dello stesso D.lgs 23/2011 e dall'art. 13 comma 13 del D.L. 201/2011.

**PRESO ATTO** che con atto di G.C. n. 36 del 12/6/2012 è stata proposta l'approvazione al Consiglio Comunale dell'allegato regolamento, avente effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale.

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal proposto Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisto agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal responsabile del Settore Finanziario e Tributi.

**CON VOTI** favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di Legge,

### **DELIBERA**

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di approvare** l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU;
- 3) **di dare atto** che detto Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- 4) **di trasmettere** al MEF copia del presente regolamento come indicato nella circolare MEF n. 5343/2012 del 6/4/2012;
- 5) **di dichiarare**, con separata votazione, con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L.

**ACQUISITO** il prescritto parere di regolarità tecnica;

**Con** voti unanimi e favorevoli legalmente espressi dai presenti;

### **PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO in ordine alla regolarità tecnica**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica,  
Lì, 28/07/2012

Il Responsabile Settore Finanziario  
F.to dott. Eusebio MAUTONE

**COMUNE DI FUTANI**  
**Provincia di SALERNO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**  
**"I.M.U."**

## INDICE

- Oggetto	articolo 1
- Determinazione delle aliquote e dell'imposta	articolo 2
- Soggetti attivi	articolo 3
- Assimilazione all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale	articolo 4
- Area fabbricabile	articolo 5
- Determinazione del valore delle aree fabbricabili	articolo 6
- Decorrenza Imposta per le aree fabbricabili	articolo 7
- Funzionario responsabile	articolo 8
- Entrata in vigore	articolo 9

## **ARTICOLO 1 OGGETTO**

**1.** Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.

**2.** Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.

**3.** Il presente disciplina esclusivamente quanto rimesso, dalla legge istitutiva dell'imposta, alla regolamentazione comunale.

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

## **ARTICOLO 2 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA**

**1.** L'aliquota d'imposta, gli eventuali aumenti e diminuzioni, le riduzioni e le detrazioni sono determinate, nell'ambito delle facoltà concesse dalla normativa di cui al comma 1 dell'articolo 1, con deliberazione del Consiglio Comunale, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

**2.** Con la delibera di cui al comma 1 può essere stabilita una aliquota ridotta per l'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito ai parenti, in linea retta o collaterale, entro il 2° grado. In questo caso l'aliquota ridotta può essere applicata ad una sola unità immobiliare a destinazione abitativa e alle relative pertinenze, a condizione che il parente dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare concessa in uso gratuito. L'applicazione dell'aliquota ridotta è subordinata, inoltre, ad apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, da presentare al Comune, con la quale il proprietario-concedente dichiara la concessione in uso gratuito al parente indicandone i dati anagrafici e il grado di parentela ed il parente-utilizzatore dichiara l'accettazione dell'uso gratuito. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non vi sono modifiche o variazioni rispetto a quanto dichiarato. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data della concessione in uso gratuito. Per l'anno 2012 la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata entro il 10 dicembre 2012. Sono, inoltre, fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili.

### **ARTICOLO 3 SOGGETTI ATTIVI**

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato per la quota di imposta di propria competenza.
2. Si intende prevalentemente insistente nel Comune, l'immobile che insiste nel Comune di Futani per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

### **ARTICOLO 4 ASSIMILAZIONE ALL'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Si considera direttamente adibite ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata:
  - l'unità immobiliare a destinazione abitativa e le relative pertinenze, come previste dalla normativa di cui al comma 1 dell'articolo 1, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; la presente assimilazione vale per una sola unità immobiliare a destinazione abitativa e per le relative pertinenze, a condizione che il contribuente risulti residente nel Comune di Futani nel periodo immediatamente precedente al ricovero permanente;
  - l'unità immobiliare a destinazione abitativa e le relative pertinenze, come previste dalla normativa di cui al comma 1 dell'articolo 1, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato; la presente assimilazione vale per una sola unità immobiliare ubicata nel Comune di Futani e per le relative pertinenze, a condizione che il contribuente non sia proprietario o usufruttuario di altra unità immobiliare a destinazione abitativa assimilata all'abitazione principale ed ubicata in altro Comune appartenente alla Repubblica Italiana.

### **ARTICOLO 5 AREA FABBRICABILE**

1. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla legge.

### **ARTICOLO 6 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con delibera di Giunta Comunale su proposta del Responsabile del Settore Tecnico.

**2.** Tali valori hanno carattere di semplice presunzione, conseguentemente, non si applicano in via automatica in presenza di perizia di stima o di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà (compravendite, successione, ecc.) o altro diritto reale su area edificabile, nei quali sia indicato un valore superiore; l'approvazione dei valori minimi non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

**3.** Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei valori come determinati al comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

**4.** I valori delle aree fabbricabili, previsti al comma 1, sono rideterminabili annualmente dal Comune mediante delibera della Giunta Comunale, entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

## **ARTICOLO 7 DECORRENZA IMPOSTA PER LE AREE FABBRICABILI**

**1.** Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come "fabbricabili" dallo Strumento o Piano Urbanistico Comunale, l'imposta municipale propria si applica dal 1° gennaio 2012.

**2.** Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti o da nuovi Strumenti o Piani Urbanistici Comunali l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

**3.** Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti o da nuovi Strumenti o Piani Urbanistici Comunale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

## **ARTICOLO 8 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**1.** Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

## **ARTICOLO 9 ENTRATA IN VIGORE**

**1.** Il presente regolamento entra in vigore dal **1° gennaio 2012.**



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:  
PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL  
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA "IMU".**

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

*F.to arch. Vincenzo Fatigati*

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to dott. Pasquale Lepre*

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

X è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. n° 69/2009)

Futani, li 07/08/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to dott. Pasquale Lepre*

---

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 07/08/2012 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 il giorno 07/08/2012

- Essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

X Essendo dichiarata immediatamente eseguibile

Futani, li 07/08/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

*F.to dott. Pasquale Lepre*